



COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

Ufficio Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale

Ordinanza n° 99 del 23/12/2023

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE INDICE DI CRITICITÀ PER LA QUALITÀ DELL'ARIA CON VALORE 2. PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI PM10. LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. PERIODO VALIDITÀ: 24 - 28 DICEMBRE 2023.

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

vista la legge regionale n. 9/2010 che istituzionalizza il Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente e i Piani di Azione Comunale (PAC);

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 30.06.2016 con la quale è stato approvato il PAC del Comune di Massa e Cozzile che prevede un programma di interventi di risanamento della qualità dell'aria attraverso una pianificazione d'area vasta per una maggiore efficacia e coerenza delle azioni;

considerato che il PAC prevede azioni differenziate in ordine ad interventi strutturali da un lato e interventi contingibili ed urgenti dall'altro e tra questi, nelle situazione con Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria con valore 2 (I.C.Q.A.), la regolamentazione degli apparecchi da combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 228 del 6.03.2023 avente ad oggetto *L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016"* che prevede, nelle linee guida, di redazione dei PAC, per i Comuni dell'area di superamento Piana Lucchese, in caso di raggiungimento dell'I.C.Q.A. pari a 2, l'adozione di misure di limitazione alla circolazione veicolare da adottarsi mediante ordinanze contingibili ed urgenti;

Ritenuto, nelle more dell'aggiornamento del PAC secondo i contenuti delle leggi regionali (l.r. 9/2010 e l.r. 74/2019) e dell'allegato 6 della DGR 228/2023, in via precauzionale, di adottare misure di limitazione alla circolazione veicolare con riferimento alle categorie di veicoli più inquinanti;

vista la comunicazione pervenuta via e-mail in data 22.12.2023 dalla Regione Toscana dalla quale risulta che *"visto il perdurare degli sforamenti in relazione ai valori del PM10 presso la centralina di Capannori, i 6 semafori rossi valutati attraverso l'ICQA e visto che anche ieri, in base ai dati orari consultabili presso il sito dell'ARPAT, abbiamo avuto significativi superamenti [...] si suggerisce di prendere in considerazione di fare l'ordinanza per le limitazioni al traffico."*;

Preso atto che in data 23.12.2023 sul sito dell'ARPAT "PM10 - Valutazione indice ICQA secondo la DGRT 814/2016 nelle Aree di superamento" risulta che il valore dell'Indice di criticità di qualità dell'aria (ICQA) è uguale a 2;

ritenuto pertanto opportuno in via precauzionale, disporre la presete ordinanza, stante il perdurare delle condizioni meteo di criticità;

vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

visto il d.lgs. n. 155/2010 che fissa il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 µg/m³, oltre il limite dei 40 µg/m³ come media annuale per il materiale particolato PM10;

rilevato che ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9/2010, il Sindaco risulta l'Autorità Competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

atteso che ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della citata L.R. 9/2010, i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i. con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

richiamata l'ordinanza sindacale n. 73 del 27.10.2023 riguardo il divieto, per il periodo temporale dal 1 novembre 2023 - 31 marzo 2024 compresi nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 m s.l.m, di combustione di biomassa all'aperto e di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017), laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento;

ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento;

visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

visto il vigente Statuto Comunale;

considerato che, trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, e di carattere contingibile e urgente, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90

ORDINA

Per il periodo **24 - 28 dicembre 2023** per una durata di **cinque (5)** giorni consecutivi:

il blocco della circolazione stradale con orario 7,30 - 19,30 con valenza nei centri abitati di tutto il territorio comunale per i seguenti veicoli:

| Autovetture | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Euro zero benzina | <i>A titolo non esaustivo:</i> Autovetture e Autocaravan M1 non catalitiche a benzina e gasolio non omologate ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive |
| Euro zero, Euro 1, Euro 2, Diesel | <i>A titolo non esaustivo:</i> Autovetture e Autocaravan M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE |

| Ciclomotori e Motoveicoli | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Euro zero (omologati prima del 17.6.99) | <i>A titolo non esaustivo:</i> Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive |
| Euro 1 (omologati dopo il 17.6.99) | Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive |

| Veicoli merci | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Euro zero, Euro 1, Euro 2 diesel inferiori a 35 quintali | <i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE |
| Euro zero, Euro 1, Euro 2 diesel superiori a 35 quintali | <i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/CE |

| Veicoli per uso speciale | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Euro zero inferiori a 35 quintali | <i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, <i>lettera g</i> , con portata fino a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive |
| Euro zero superiori a 35 quintali | <i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, <i>lettere g</i> , con portata superiore a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive |

| Autobus | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Euro zero dei gestori di servizi TPL | <i>A titolo non esaustivo:</i> Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive |
| Euro zero dei gestori di servizi turistici | <i>A titolo non esaustivo:</i> Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive |

Nota Codice della strada - Art. 54, comma 1, lettere: **c**) autoveicoli per trasporto promiscuo; **d**) autocarri; **e**) trattori stradali; **g**) autoveicoli per usi speciali; **h**) autotreni; **i**) autoarticolati

Sono esonerati dal predetto divieto di circolazione i seguenti veicoli:

1. veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per motivi di servizio;
2. veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
3. veicoli adibiti all'igiene urbana;

4. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
5. veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
6. veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
7. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
8. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
9. veicoli diesel che sono stati dotati di dispositivo anti-particolato omologato;
10. veicoli storici, intesi ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada, purché in possesso dell'Attestato di Storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
11. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione;

AVVERTE

- l'inosservanza della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 comma 1 e per quanto applicabili i commi 13 e 13-bis del d.lgs. n. 285/1992, per ciò che attiene il divieto di circolazione veicolare;

I N F O R M A

Che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.241/90, è l'Arch. Marzia Tesi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale.

DISPONE

1. di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione.
2. che alle forze di Polizia è demandata la verifica della presente ordinanza. La Polizia Municipale dovrà, in particolare, intensificare la vigilanza ed i controlli anti- inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari.
3. la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana (Settore Energia - Tutela della Qualità dell'Aria) , provincia di Pistoia, Arpat Dipartimento di Pistoia, ASL Toscana Centro – Servizio Igiene e sanità pubblica, Prefettura, Soc. Autolinee Toscane S.p.A..

DÀ ATTO

- che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- che il presente provvedimento -immediatamente esecutivo- viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Sindaco
NICCOLI MARZIA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto.